



18723/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE  
ESECUZIONE

Ud. 18/05/2017 - CC

R.G.N. 16654/2016

Cau. 18723

Rep.

CU + CZ

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 16654-2016 proposto da:

GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,

- *ricorrente* -

*contro*

CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA,

- *controricorrente* -

*nonché contro*

5495  
17  
L. R.

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. - incorporante Equitalia Sud S.p.A.) - C.F. 13, in persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale Regione Campania, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO DI MAGGIO;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1116/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 18/04/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Giuseppe propone tre motivi di ricorso per cassazione illustrato da memoria avverso la sentenza n. 1116 del 2016, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 18.4.2016, notificata il 21.4.2016 nei confronti di   e di Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a., già Gest Line s.p.a. con la quale l'opposizione esecutiva proposta dal  veniva dichiarata inammissibile.

Sia il  che Equitalia resistono con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Questa la vicenda : il  appreso a suo dire in modo del tutto casuale che un immobile di sua proprietà era stato stato venduto al  a seguito di esecuzione immobiliare promossa da Equitalia, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. , lamentando l'inesistenza o la nullità o l'irregolarità della notifica dell'avviso di vendita, e deducendo anche che lo stesso bene non era stato venduto al giusto prezzo ma a

L. R.

un prezzo di gran lunga inferiore, con una procedura del tutto irregolare in relazione alla quale chiedeva anche il risarcimento dei danni.

L'opposizione agli atti esecutivi del veniva dichiarata inammissibile in quanto tardiva, sulla base dell'affermazione che, qualora si pretendesse di proporre una opposizione oltre il termine perentorio fissato per legge, la parte ha l'onere di allegare e dimostrare da quando è venuta a conoscenza dell'atto del procedimento che intende impugnare, per verificare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva e la tempestività della proposizione dell'opposizione rispetto al momento in cui si assume di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato.

Con il **primo motivo**, i deduce l'inoperatività del termine perentorio di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi qualora questi siano insanabilmente nulli.

Sostiene di aver avuto conoscenza per caso, solo dopo la vendita, che fosse stata iniziata una esecuzione esattoriale a suo carico, ed individua la ragione della mancata conoscenza nel fatto che l'avviso di vendita gli sia stato in effetti notificato, ma utilizzando erratamente il procedimento previsto dall'art. 60 lett.e) del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero con affissione alla casa comunale, invece che con l'ordinario procedimento notificatorio disciplinato dagli artt. 138 e ss. c.p.c. Non avendo trovato in casa l'esecutato, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione.

Deduce quindi l'inesistenza di tale notificazione, che avrebbe comportato l'integrale nullità della vendita, quindi sia dell'aggiudicazione che del successivo decreto di trasferimento.

Con il **secondo motivo** deduce l'omesso esame da parte del giudice di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che il giudice abbia reso una motivazione apparente.

Con il **terzo motivo** deduce la violazione dell'art. 617 c.p.c. da parte della sentenza impugnata, in quanto la decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. deve identificarsi esclusivamente nel momento della conoscenza legale dell'atto del procedimento impugnato : mancando il meccanismo atto a portare il destinatario a conoscenza legale dell'atto della procedura, esso sarebbe impugnabile in qualsiasi momento il destinatario ne abbia avuto la conoscenza di fatto.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati se non inammissibili: il ricorso non attacca la *ratio* centrale della decisione impugnata, che si è mossa nel solco della giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale in tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente allegghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel

termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. n. 6487 del 2010, Cass. n. 7051 del 2012).

Non vi è poi ragione di escludere l'equivalenza della conoscenza di fatto rispetto alla conoscenza legale dell'atto impugnato da parte del debitore esecutato : in questo senso Cass. n. 17306 del 2015, Cass. n. 27533 del 2014.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente ne è uscito soccombente. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.


Liquida le spese legali a carico del ricorrente in euro 5.600,00 in favore di ciascun controricorrente,, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per l'obbligo del versamento di un importo pari a quanto già corrisposto a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 18 maggio 2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....



Il Funzionario Giudiziario

**Il Presidente**

dott.ssa Adelaide Amendola

Il Funzionario Giudiziario  
Cecilia LATROFA